

PR MARCHE FESR 2021/2027
ASSE 1 – OS 1.3 – AZIONE 1.3.3
Intervento 1.3.3.4
“SOSTEGNO ALLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE”

Obiettivi	<p>Sviluppo di prodotti e servizi culturali innovativi per business culturale e creativo, anche attraverso la promozione di partenariati creativi e lo sviluppo della cultura partecipativa e di contenuti collaborativi.</p> <p>Gli interventi potranno riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – progetti di sviluppo e innovazione organizzativa; – progetti di sviluppo e innovazione di prodotti e/o servizi.
Destinatari	<p>MPMI culturali e creative comprese Associazioni e Fondazioni aventi i parametri dimensionali di MPMI, così come definiti sull'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, in forma singola o associata/consorzata tra loro anche con imprese di altri settori (da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner).</p>
Presentazione della domanda e scadenza	<p>Presentazione domande dal 08/01/2023 al 08/03/2023</p>
Dotazione finanziaria	<p>€ 2.000.000,00</p>

Struttura regionale	<p>Settore Beni e Attività Culturali</p>
Responsabile del procedimento	<p>Emy Morelli</p>
Tel.	<p>071/8062106</p>
PEC	<p>Regione.marche.funzionebac@emarche.it</p>
Indirizzo mail	<p>emy.morelli@regione.marche.it</p>
Link sito web	<p>https://sigef.regionemarche.it/web/HomePage.aspx</p>

1 Sommario

1. Finalità e risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
2.1 Beneficiari	5
2.2 Tipologia di procedura	6
2.3 Requisiti di ammissibilità.....	6
3. Interventi e spese ammissibili	8
3.1 Interventi ammissibili	8
3.2 Massimali di investimento.....	9
3.3 Spese ammissibili	9
3.4 Termini di ammissibilità della spesa	11
3.5 Intensità dell'agevolazione.....	12
3.6 Divieto di doppio finanziamento e regole sul cumulo	13
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	13
4.1 Modalità di rilascio credenziali per presentazione della domanda online	13
4.2 Modalità di presentazione della domanda	14
4.3 Termini di presentazione della domanda.....	14
4.4 Documentazione a corredo della domanda.....	14
4.5 Documentazione incompleta e documentazione integrativa	16
5. Istruttoria, criteri di selezione	16
5.1 Modalità istruttoria e fasi del procedimento	16
5.1.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento del plafond di risorse destinate agli interventi da realizzare per Progetto Borgo accogliente o per la strategia dei borghi di cui alla L.R. 29/2021 e ai sensi della DGR 720/2023	17
5.2 Criteri di valutazione	18
5.3 Cause di non ammissione	18
6. Modalità di rendicontazione della spesa	19
6.1 La rendicontazione delle spese	19
6.2 Monitoraggio e gestione dei flussi di dati.....	20
6.3 Modalità di erogazione dell'aiuto	20
6.3.1 Documenti da allegare alla richiesta di liquidazione del SAL intermedio e/o saldo	21
6.4 Antimafia	21
6.5 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	22
7. Controlli, varianti e revoche	23
7.1 Controlli.....	23
7.2 Varianti di progetto.....	23
7.2.1 Variazioni in corso di esecuzione del progetto	23
7.2.2 Variazioni successive alla liquidazione del contributo.....	24
7.2.3 Variazioni del beneficiario.....	25
7.2.4 Variazioni della composizione del partenariato.....	25

7.3 Proroghe	26
7.4 Sospensioni	27
7.5 Rinuncia	27
7.6 Revoche e procedimento di revoca	27
8. Obblighi del beneficiario	28
8.1 Obblighi in materia di visibilità e comunicazione	28
8.2 Obblighi connessi alla rendicontazione delle spese	30
8.3 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni	30
8.4 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione regionale	31
8.5 Rispetto della normativa	31
9. Pubblicità del bando	32
10. Disposizioni finali	32
10.1 Informazioni sulle fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/90	32
10.2 Diritto di accesso	32
10.3 Procedure di ricorso	32
10.4 Trattamento dati personali - informativa	33
10.5 Disposizioni finali	33
11. Norme di rinvio	34
12. Appendici e allegati	34

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

In continuità con la precedente programmazione del POR FESR relativa agli interventi 8.1.3 e 23.1.2, l'intervento 1.3.3.4 "Sostegno alle imprese culturali e creative", rivolto alle MPMI che operano a vario titolo con e a favore di luoghi e istituti culturali, continua a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi culturali innovativi per business culturale e creativo, anche attraverso la promozione di partenariati creativi e lo sviluppo della cultura partecipativa e di contenuti collaborativi.

Le imprese operanti a vario titolo nell'ambito culturale e creativo possono partecipare in forma singola o associata fra loro o anche con le altre filiere produttive del territorio, rientranti nei codici ATECO 2007 di cui in Appendice 1, utili a migliorare l'offerta culturale del territorio.

I beneficiari nel formulare nuove progettualità per lo sviluppo di competenze e servizi innovativi possono proporre interventi di valorizzazione per luoghi ed istituti culturali.

Le MPMI ICC più competitive possono contribuire ad innovare l'offerta culturale del territorio anche con proposte che uniscono e sviluppano scouting, formazione e produzione su tutto il territorio regionale, a titolo esemplificativo si citano le Academy, le Digital heritage, etc.

Gli interventi potranno riguardare:

- progetti di sviluppo e innovazione organizzativa;
- progetti di sviluppo e innovazione di prodotti e/o servizi.

I nuovi sviluppi tecnologici che uniscono contenuti culturali e nuove tecnologie potranno riguardare:

- intelligenza artificiale e machine learning per garantire adattabilità dei sistemi e flessibilità;
- digitalizzazione per la creazione di ambienti immersivi avanzati;
- reti come base per l'interazione delle piattaforme che offrono servizi;
- nuove forme di fruizione dell'arte e della cultura;
- comunicazione, linguaggio, apprendimento;
- arte e cultura per l'inclusione sociale.

1.2 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie attivate con il presente bando, in termini di contributo pubblico - dato dall'insieme delle quote FESR, Fondo di Rotazione ex L 183/87 e Regione - sono pari a € 2.000.000,00.

Si potrà eventualmente ricorrere all'utilizzo di economie di gestione derivanti da revoche, rinunce, minori spese o soprappiù disponibilità finanziarie.

Il tasso di partecipazione del FESR al contributo pubblico è pari al 50,00%.

E' prevista una riserva di € 1.000.000,00, inclusa nei € 2.000.000,00 di dotazione, esclusivamente destinata a favore di progetti di MPMI localizzate nei borghi storici delle Marche di cui all'art. 3 della L.R. n. 29/21, il cui elenco (aggiornato semestralmente) è consultabile all'indirizzo:

<https://www.regione.marche.it/manifestazioneBorghiStorici#Elenco-Borghi-storici-delle-Marche>

2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

Imprese culturali e creative comprese Associazioni e Fondazioni¹ aventi i parametri dimensionali di MPMI, così come definiti sull'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, in forma singola o associata tra loro e con imprese di altri settori aventi codici ATECO come indicato all'Appendice 1 (da un minimo di 3 ad un massimo di 6 partner).

In ogni caso non sarà consentito che un solo partner sostenga più del 50% dei costi ammissibili.

I beneficiari dovranno esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2007 di cui in Appendice 1.

Nei progetti in forma associata, almeno un partner dovrà esercitare attività economica principale o secondaria rientrante nei codici ATECO 2007 di cui in Appendice 1 e, previa verifica di coerenza del contenuto progettuale rispetto alle finalità del presente bando, potranno essere ammessi a finanziamento partner di cui all' *"Elenco delle attività economiche ammissibili per progetti in forma associata"* in Appendice 1, con riferimento a progetti di sviluppo di prodotti e servizi di cui agli obiettivi del presente bando.

L'ammissione sarà subordinata alla verifica dell'attività effettivamente svolta.

Inoltre, come specificato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota prot. 8321 del 10/10/2016, anche i liberi professionisti possono accedere alle misure previste dal PR FESR 2021/2027, in quanto qualificati MPMI ai sensi della [Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2013](#).

In caso di progetti presentati da imprese in forma associata, i raggruppamenti proponenti, costituiti o costituendi, dovranno essere già definiti alla data di presentazione della domanda, ovvero la formalizzazione dell'accordo di partenariato è obbligatoria e dovrà avvenire entro la data di invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività², salvo cause di forza maggiore che dovranno essere obbligatoriamente comunicate all'Amministrazione, inoltre dovranno essere organizzati in una delle seguenti tipologie o forme similari giuridicamente riconosciute:

1. contratto di rete, come definito dalla legge vigente, per il quale dovrà essere preventivamente definito l'organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del progetto oggetto della domanda di sostegno (DL 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato con legge 99/2009, nonché ai sensi dell'art. 42 del DL 78/2010, convertito dalla legge 30.07.2010 n. 122, del DL 83/2012 convertito in legge 134/2012, del DL 179/2012 convertito in legge 221/2012 e della Legge 154/2016);
2. associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente costituite per la realizzazione del progetto oggetto della domanda di sostegno. La costituzione dell'Associazione o Raggruppamento Temporaneo di Imprese/scopo (ATI/ATS/RTI) avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza ad una impresa capofila che rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito anche con scrittura privata, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile e deve essere redatto in conformità alla modulistica approvata dalla Regione per il presente bando (artt. 65, 68 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Nuovo codice degli appalti").

Eventuali accordi di collaborazione tra i raggruppamenti di imprese e gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati (Università, Centri di trasferimento tecnologico, Istituti di ricerca o altri organismi di ricerca ed innovazione), gli Istituti Tecnici Superiori e/o gli Enti locali, sono regolati e disciplinati da apposita

¹ MPMI culturali e creative comprese Associazioni e Fondazioni in quanto soggetti che esercitano attività economica ai sensi dell'art. 1 dell'all.1 al Regolamento UE 651/2014.

² Nell'accordo di partenariato deve essere individuato un soggetto capofila che ha l'onere della presentazione e del coordinamento del progetto e cura tutti i rapporti con la Regione Marche, fermo restando le responsabilità di tutti i partecipanti all'accordo nella realizzazione delle attività specifiche di loro competenza. Il soggetto capofila, di comune accordo con i partner, dovrà nominare un responsabile della comunicazione con l'Amministrazione referente per la trasmissione dei dati e rapporti con il Settore Beni ed Attività Culturali. Ogni soggetto aderente all'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi, alla realizzazione degli interventi e non potrà sostenere più del 50% dei costi ammissibili. Fermo restando che la riduzione delle imprese partecipanti al raggruppamento al di sotto del limite minimo di tre imprese comporta la revoca del contributo, nel caso di eventuale recesso, di una o più imprese componenti lo stesso raggruppamento, le attività non ancora espletate dovranno essere svolte dalle restanti o da un'impresa che subentra nel raggruppamento, previa preventiva autorizzazione al Settore Beni e Attività Culturali, relativamente alla nuova ripartizione dei costi e delle attività (paragrafo 7.2.4).

convenzione nella forma di scrittura privata. Tali soggetti non potranno essere beneficiari del contributo ma potranno partecipare in qualità di fornitori di servizi, know-how, consulenze specialistiche e altre attività strettamente connesse al progetto presentato.

2.2 Tipologia di procedura

Con riferimento ai diversi tipi di procedure di concessione dei finanziamenti previste dal MAPO, fra quelle individuate dal D. Lgs. 123/98, si procederà con valutazione a graduatoria.

2.3 Requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando Imprese culturali e creative comprese Associazioni e Fondazioni aventi i parametri dimensionali di MPMI, così come definiti sull'Allegato I del Regolamento UE 651/2014, in forma singola o associata fra loro o anche con le altre filiere produttive del territorio rientranti nei codici ATECO 2007 di cui in Appendice 1. Tutte le imprese devono aver avviato **la loro attività da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda**³.

Possono beneficiare le imprese che al momento di presentazione della domanda:

- a. sono iscritte nel Registro delle Imprese e/o nel Repertorio Economico Amministrativo⁴ presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente;
- b. sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento, e non hanno in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni riguardanti sia l'impresa che gli Amministratori;
- c. hanno l'attività economica, principale o secondaria⁵, rientrante nella attività identificata dai codici ATECO 2007 di cui in appendice 1, come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda (indicare i codici ATECO 2007);
- d. hanno la sede dell'investimento ubicata nel territorio della Regione Marche o si impegnano a stabilirla entro la data del primo pagamento del contributo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 63 par. 4 del Reg (UE) 1060/2021.
- e. rispettano le condizioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale⁶;
- f. rispettano la normativa in materia di aiuti di Stato;
- g. rispettano la normativa antimafia.

³ La data di inizio attività per le MPMI, Fondazioni e Associazioni deve risultare dalla Visura Camerale e/o Atto costitutivo.

⁴ L'iscrizione al REA è richiesta nel caso in cui il bando sia aperto a soggetti che esercitano un'attività economica ma non in forma esclusiva o prevalente (associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari) e che quindi non sono obbligati ad iscriversi al registro delle imprese; è altresì richiesta per le imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un'unità locale nelle Marche

⁵ Nel caso in cui l'impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici attività, si dovrà inserire nella domanda quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi.

⁶ Nei confronti di ogni impresa richiedente la struttura provvederà alla verifica della regolarità contributiva dal giorno successivo al termine ultimo previsto dal presente bando per la presentazione della domanda, fino al giorno antecedente l'approvazione del decreto di concessione. Laddove l'esito della verifica della regolarità contributiva non dovesse pervenire entro la data di approvazione del decreto di concessione, la struttura provvederà ad ammettere con riserva le imprese il cui esito non sia ancora pervenuto. Se al termine dell'iter istruttorio condotto dagli Istituti Inps e Inail il DURC risultasse non regolare, la posizione non potrà più essere sanata dall'impresa richiedente e la domanda di partecipazione sarà da ritenersi esclusa dai benefici previsti dal presente bando.

- h. sono in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D.Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.
- i. sono in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente);
- J. dispongano delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria (Art.73 Reg. (UE) 1060/2021).
- K. essere "autonoma"⁷, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, allegato 1, rispetto ad ogni altra impresa in caso di aggregazione;
- L. non arrecano danni significativi secondo il principio del DNSH (Do Not Significant Harm) Vedi Appendice 7 "Linee guida DNSH - asse 1 PR FESR Marche 2021-2027" e Allegato 13 "Fac simile Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH"

I suddetti requisiti, ad eccezione di quanto delineato nella precedente lettera d., devono essere posseduti anche al momento della concessione del contributo, pena l'inammissibilità della domanda. Non saranno contemplate azioni poste in essere dopo la data di presentazione della domanda per adeguare i requisiti mancanti. In caso di reti il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato.

I soggetti aventi sede legale all'estero e privi di sede o unità operativa nelle Marche al momento della presentazione della domanda possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando, purché attestino il possesso dei requisiti equipollenti a quelli richiesti dal bando stesso secondo la legislazione del Paese di appartenenza, rispettando comunque quanto previsto nella precedente lettera d.

Non possono essere ammesse a contributo le imprese:

- a. che non rispettano i requisiti di ammissibilità approvati dal CDS e con DGR 203 del 23/02/2023 per l'azione MAPO 1.3.3, elencati al successivo paragrafo 3.3;
- b. che si trovano nella condizione di impresa in difficoltà⁸;
- c. che si trovano in stato di liquidazione volontaria;

⁷ Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi dell'art. 3 par. 2 dell'All. 1 al Reg. UE 651/14 oppure come impresa collegata ai sensi ai sensi dell'art. 3 par. 3 dell'All. 1 al Reg. UE 651/14.

⁸ Nel caso di MPMI la definizione di impresa in difficoltà è non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE". La clausola non si applica ai regimi di aiuti destinati ad ovviare alle calamità naturali: "«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle MPMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle MPMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una MPMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;"

- d. *che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- e. *i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;*
- f. *i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o incorsi in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575.*

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche ai sensi del DPR 445/2000. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione che sarà individuato per mezzo di un apposito applicativo utilizzato per l'estrazione del 5% dei soggetti da sottoporre a controllo.

3 Interventi e spese ammissibili

3.1 Interventi ammissibili

I soggetti beneficiari di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Marche in forza delle agevolazioni previste PR FESR 21-27, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto).

Gli interventi potranno riguardare:

- progetti di sviluppo e innovazione organizzativa;
- progetti di sviluppo e innovazione di prodotti e/o servizi.

La proposta progettuale presentata dal beneficiario va compilata tenendo conto di quanto previsto nel PR e nella scheda MAPO 1.3.3.4, inoltre deve:

- illustrare nel dettaglio le varie fasi del progetto e/o programma di investimento, ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
- riportare le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento, inclusi il cronoprogramma procedurale e di spesa;
- rispettare il programma di utilizzo dei risultati, che garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati.

Criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità formali:

- rispetto dei requisiti di presentazione della domanda (tempistica e modalità fissate dal bando ai sensi degli articoli al paragrafo 4)
- possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione (proponente rientrante nelle categorie dei beneficiari ai sensi degli articoli al paragrafo 2)
- completezza della domanda e presenza degli allegati obbligatori previsti dal bando
- rispetto dei requisiti oggettivi fissati dal bando (ai sensi dell'art. 1.1)
- rispetto delle soglie di investimento (ai sensi dell'art. 3.2)

Criteri di ammissibilità obbligatori:

- coerenza con il programma e contributo al conseguimento degli obiettivi specifici;
- rispetto dell'ambito di applicazione del FESR (art. 5 del Reg.(UE) 1058/2021)
- coerenza con i campi di intervento

- garantire la sostenibilità finanziaria degli investimenti da parte del beneficiario
- rispetto del principio DSNH
- rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale
- divieto di finanziamento di operazioni:
 - o già concluse al momento della presentazione della domanda
 - o derivanti da un'attività di delocalizzazione
 - o che determinerebbero la trasformazione di un'attività produttiva in violazione del principio di stabilità di altre operazioni già finanziate
 - o oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE
 - o attuate al di fuori del territorio regionale a meno che non apportino un contributo agli obiettivi del Programma
- divieto di doppio finanziamento

3.2 Massimali di investimento

Il contributo massimo concedibile del presente bando è:

- per i progetti presentati da imprese in forma singola di € 75.000,00
- per i progetti presentati da imprese in forma associata di € 200.000,00

Non sono ammessi a finanziamento:

- i progetti presentati da imprese in forma singola che sviluppino un contributo inferiore a € 25.000,00
- i progetti presentati da imprese in forma associata che sviluppino un contributo inferiore a € 75.000,00

Qualora, in sede di valutazione del progetto, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori al limite minimo la domanda di agevolazione verrà esclusa dai benefici qualora si accerti che il progetto risulti non funzionale e funzionante.

Verranno redatte due graduatorie una per progetti presentati da imprese in forma singola e l'altra per i progetti presentati da imprese in forma associata. Gli importi saranno suddivisi tra le due graduatorie in misura del 60% a favore dei progetti di rete e del 40% a favore dei progetti singoli in modo da garantire la copertura totale del contributo concedibile ai beneficiari. Non verranno concessi contributi parziali. Le eventuali economie saranno destinate, in ordine di graduatoria, alla copertura del primo progetto in posizione utile tra le due graduatorie redatte, dando priorità alla graduatoria in cui si sono generate maggiori economie.

Il bando prevede una riserva dei fondi destinata allo scorrimento delle imprese ubicate nei Comuni in cui ricadono i Borghi di cui all'elenco dell'art. 3 della L.R. 29/2021 ultimo approvato, per il cui finanziamento si rimanda all'art. 5.1.1.

3.3 Spese Ammissibili

CATEGORIA DI SPESA	AMMISSIBILITA' AI SENSI DEL REG. 651/2014	AMMISSIBILITA' AI SENSI DEL REG. 1407/2013	TIPOLOGIA DI SPESA AMMISSIBILE
ATTIVI MATERIALI (Beni strumentali, attrezzature, materiali, opere murarie)	Ammesse ai sensi dell'Art. 29	Ammesse	Beni strumentali e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto (strumentazione, macchinari, impianti, hardware e spese di connessione e impianti, dotazione informatica)
	Ammesse ai sensi dell'Art. 29	Ammesse	Costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili alle attività svolte
	Non ammesse	Ammesse	Opere murarie ed assimilate (entro il limite del 20%) solo in caso di opzione De Minimis
	Ammesse ai sensi dell'Art. 29	Ammesse	Fideiussioni, spese legali, spese assicurative, spese notarili, spese generali supplementari e altri costi di

			esercizio direttamente imputabili al progetto
ATTIVI IMMATERIALI (Beni immateriali, brevetti e consulenze o servizi equivalenti)	Ammesse ai sensi dell'Art. 28	Ammesse	Beni immateriali, brevetti, licenze e consulenze o servizi equivalenti
	Ammesse ai sensi dell'Art. 28	Ammesse	Progettazione entro il limite del 20%
	Ammesse ai sensi dell'Art. 28	Ammesse	Consulenze di professionisti (gestionali, commerciali, consulenze specialistiche, marketing, internazionalizzazione, etc.)
	Ammesse ai sensi dell'Art. 28	Ammesse	Altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto da finanziare
	Ammesse ai sensi dell'Art. 28	Ammesse	Programmi informatici Know-How conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
SPESE DI PERSONALE (Riconosciute forfettariamente nella percentuale del 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dal personale ⁹)	Ammesse ai sensi dell'Art. 29	Ammesse	Dipendente e non dipendente (contratti di natura subordinata TD e TI; co.co.co, borse dottorato, assegni di ricerca)

Spese non ammissibili:

- a) funzionamento ordinario dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, etc
- b) investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti;
- c) beni utilizzati per attività diverse da quella per la quale il soggetto ha ottenuto l'iscrizione all'albo e ha presentato il progetto;
- d) beni non nuovi di fabbrica, ad eccezione di macchinari storici rimessi in funzione attraverso operazioni di restauro per produzioni artigianali di pregio;
- e) beni presi a noleggio
- f) macchinari installati presso unità locali diverse da quelle indicato in domanda;
- g) beni autoprodotti e/o lavori effettuati in economia dall'impresa richiedente il contributo ovvero investimenti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- h) acquisto di terreni, occupazione temporanea o espropri ed acquisto di beni immobili e fabbricati;
- i) prestazioni professionali eseguite per la manutenzione dei beni ammissibili;
- j) spese fatturate e quietanzate antecedentemente alla data di decorrenza di ammissibilità di cui al paragrafo 3.4;
- k) spese fatturate da soggetti in rapporti di collegamento o di controllo¹⁰ con l'impresa beneficiaria, l'associazione o la fondazione; le spese fatturate all'impresa/associazione/fondazione beneficiaria dal coniuge,

⁹ Ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 del Reg. UE 1060/2021

¹⁰ Le condizioni di controllo o di collegamento tra due imprese ricorrono:

- a) allorché le stesse si trovino o si siano trovate, a partire dai dodici mesi precedenti il termine di presentazione delle domande, nelle condizioni di cui all'art.2359 del codice civile in base al quale sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del 1° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando

da parenti o affini, entro il 3° grado, dal legale rappresentante o dai soci dell'impresa/associazione/fondazione stessa, ad eccezione delle spese sostenute per il distacco dei dipendenti nei contratti di rete, consorzi, reti soggetto e società consortili (D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter);

l) imposte, interessi passivi, oneri accessori;

m) spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria;

n) i pagamenti effettuati in contanti, in criptovaluta e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);

o) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione di tutti i soggetti beneficiari del bando del contributo ad eccezione delle Associazioni di promozione sociale;

p) la fatturazione e/o i costi per la fornitura di consulenze o di prestazioni da parte dall'amministratore unico ad eccezione delle Associazioni di promozione sociale;

q) la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle imprese beneficiarie del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;

r) qualsiasi forma di auto fatturazione;

s) nel caso di imprese in forma associata, la fatturazione incrociata tra le imprese aderenti al R.T.I. o al contratto di rete, ad eccezione delle spese sostenute per il distacco dei dipendenti nei contratti di rete, consorzi, reti soggetto e società consortili (D.Lgs 276/2003 art. 30 4 ter);

t) costi sostenuti per viaggio, vitto e alloggio;

u) costi per utilizzo di mezzi di trasporto (pubblico e privato);

v) spese per pubblicità sui mezzi di comunicazione/media di rilevanza significativa es. giornali, riviste, quotidiani e social media (campagne web in genere); (art. 18 del 651/14 la pubblicità impatta sulla concorrenza tra imprese);

w) spese per l'acquisto di telefoni cellulari;

x) autoveicoli, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto, imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti;

y) spese relative alla formazione del personale;

z) spese per opere edili su beni in locazione.

3.4 Termini di ammissibilità della spesa

Per gli aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 "de minimis" sono considerate ammissibili le spese fatturate e quietanzate a far data dal 01/01/2021 per i progetti iniziati e non conclusi prima della data di inizio di ammissibilità delle spese.

Ai sensi dell'art. 63 par. 6 del [Reg. \(UE\) n. 1060/2021](#) i progetti non devono essere stati portati materialmente a termine o completamente attuati prima che il beneficiario abbia presentato la domanda di finanziamento nell'ambito del programma.

Per gli Aiuti di Stato concessi ai sensi del Regolamento di esenzione, il progetto cofinanziato deve essere avviato successivamente al momento di presentazione della domanda **secondo quanto richiesto dall'art. 6**

-
- nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa";
- b) siano entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta;
 - c) intercorrano rapporti di parentela fino al 3° grado fra i soci dell'impresa stessa.

del Reg. 651/2014¹¹. Si precisa che per data di avvio si intende la data del primo atto che determina un impegno irreversibile nei confronti del fornitore¹².

Il programma di investimento dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione contributo da parte dell'ente.

Per "data chiusura" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa. Il progetto si intende realizzato e concluso quando le attività sono state svolte come da progetto approvato e le relative spese sono state fatturate entro il suddetto termine, ancorché pagate e quietanzate nei 60 giorni solari successivi.

3.5 Intensità dell'agevolazione

REGIME DI AIUTO APPLICABILE	RIFERIMENTI	Percentuale dell'aiuto alle PMI
Reg. (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. (a titolo de minimis)	-	50%
Reg. (UE) n. 651/2014	Artt. 28 e 29	50%

Le micro, piccolo e medie imprese - aventi i parametri dimensionali previsti dal Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 quali soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando possono optare tra contributo in conto capitale in regime di "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 o, in subordine, in un contributo in conto capitale in regime di Aiuti di stato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.

Le **Fondazioni e associazioni**, - quali soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando - possono beneficiare di un **contributo in conto capitale esclusivamente in regime di "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013**.

I progetti presentati da aggregazioni di imprese in forma associata che includono nella loro compagine Fondazioni e Associazioni, possono beneficiare di un contributo in conto capitale esclusivamente in regime di "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013. Il regime, in questo caso deve essere applicato a tutte le imprese dell'aggregazione in quanto il contributo è riferito all'intero progetto per il quale l'aggregazione di imprese è funzionale.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina comunitaria sul "de minimis" (Reg. UE 1407/2013), il contributo del presente bando sarà riconosciuto nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili effettivamente sostenute. Ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹³, ossia degli esercizi utilizzati per scopi fiscali dall'impresa¹⁴.

In subordine, solo per le MPMI, è ammessa l'opzione del beneficiario a favore del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i. In questo caso il contributo del presente bando sarà riconosciuto nella misura massima del 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili effettivamente sostenute ai sensi degli artt. 28 e 29.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali, le imprese controllate (di diritto o di fatto) devono essere considerate come un'**unica impresa**¹⁵ beneficiaria e gli importi degli aiuti ricevuti da due o più imprese saranno considerati complessivamente.

¹¹ Trattasi del cosiddetto effetto di incentivazione come definito all'art. 6 del Regolamento di esenzione.

¹² Per la definizione di avvio del progetto si rinvia all'art. 2, comma 23, del Regolamento di esenzione: «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

¹³ Occorre fare riferimento all'esercizio finanziario in corso (ossia dove cade l'atto di concessione) e ai due precedenti.

¹⁴ Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 3.2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento

¹⁵ Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del Regolamento de minimis per **Impresa Unica** si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

3.6 Divieto di doppio finanziamento e regole sul cumulo

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) nel rispetto della normativa applicabile e nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (regime "de minimis") dalla Commissione Europea.

Il contributo è altresì cumulabile con le agevolazioni che non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del TFUE.

Ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00¹⁶ euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹⁷, ossia degli esercizi utilizzati per scopi fiscali dall'impresa¹⁸.

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di rilascio credenziali per presentazione della domanda online

A seguito dell'apertura del periodo di presentazione, la domanda di partecipazione con i relativi allegati richiesti dal bando, per il tramite del beneficiario e quindi dell'impresa capofila in caso di aggregazione, dovrà obbligatoriamente essere presentata in modalità telematica tramite sistema informativo, pena l'esclusione, dal sito <https://sigef.regionemarche.it>

E' a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema e l'accredito sul portale dedicato.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o suo procuratore in forma digitale.

Il sistema informativo permette di accedere al contributo presentando la domanda esclusivamente entro i termini stabiliti dal bando.

Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema sono pubblicate nella homepage del sistema informativo come anche i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto.

Il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo dovuta¹⁹.

Gli estremi della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda.

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica". Il cumulo di un aiuto in «de minimis» concessa per specifici costi ammissibili, con altri aiuti di Stato esentati o autorizzati, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole comunitarie. L'impresa dovrà dichiarare quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

¹⁶ L'importo massimo è ridotto a 100.000,00 per l'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada

¹⁷ Occorre fare riferimento all'esercizio finanziario in corso (ossia dove cade l'atto di concessione) e ai due precedenti.

¹⁸ Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 3.2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento

¹⁹ La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00. Il numero e la data della marca da bollo dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda. Il richiedente dovrà apporre sulla ricevuta di protocollazione, generata dal sistema e successivamente stampata, la marca da bollo. Laddove la marca da bollo dovesse essere fisica, il richiedente dovrà stampare la ricevuta di protocollazione, e apporvi la marca, annullandola.

La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di partecipazione al presente bando, scegliendo di presentare in modo autonomo il progetto o, in caso di imprese associate, scegliendo di ricoprire il ruolo di partner o di capofila.

All'interno del sistema informativo verranno attivate due sezioni: una dedicata a alla presentazione della domanda in forma singola, l'altra dedicata alla presentazione della domanda in forma associata. In merito a quest'ultima categoria si ricorda che la presentazione della domanda dovrà essere fatta unicamente dal soggetto capofila per conto di tutti i partner dell'aggregazione.

Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda in una delle due categorie: singole o reti. Nel caso in cui lo stesso beneficiario sia presente in due o più domande, a prescindere dalla tipologia verrà presa in considerazione solo la prima domanda pervenuta nel sistema informativo.

Nel caso in cui un beneficiario presenti domanda nella categoria singole, lo stesso non potrà essere incluso in un'aggregazione presentata nella categoria "reti".

Le prescrizioni sopra indicate vanno tutte rispettate, pena la non ammissibilità della domanda di contributo o la revoca di quest'ultimo, ove già concesso.

4.3 Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 08/01/2023 alle ore 12:00 del 08/03/2023. Fa fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico.

La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni richieste dal bando. Saranno dichiarate **irricevibili** le domande:

- presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando;
- prive di sottoscrizione, sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato.

Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare, tramite procedura informatica, agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati indicati.

4.4 Documentazione a corredo della domanda

Le domande mancanti anche di un solo documento ritenuto obbligatorio saranno considerate inammissibili. In ogni caso, al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale, la regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Documentazione da allegare a corredo della domanda

A corredo delle dichiarazioni da sottoscrivere sul sito <https://sigef.regione.marche.it> al momento del caricamento della domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in ogni caso farà fede la documentazione prevista dal SIGEF in fase di "profilazione" del bando; tale documentazione va obbligatoriamente caricata nella Piattaforma SIGEF, **pena la non ammissibilità della domanda**:

- Allegato 1 – Scheda sintetica di progetto
- Allegato 2 - Dichiarazione conformità autodichiarazioni (Obbligatoria)
- Allegato 3 - Modello procura speciale per la presentazione della domanda (Obbligatoria se pertinente)
- Allegato 4 - Dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi (Obbligatoria)

- Allegato 6 - Dichiarazioni soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (Obbligatoria)
- Allegato 8 - Dichiarazione sul Cumulo aiuti di stato (Obbligatoria)
- Allegato 9 - Dichiarazione Aiuti de Minimis (Obbligatoria - si ricorda che tale dichiarazione si rileva al momento della concessione, pertanto oltre a essere presentata in allegato alla domanda dovrà essere reiterata al momento dell'accettazione del contributo, anche nel caso di scorrimenti della graduatoria)
- Allegato 10 - Calcolo dimensione di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato I del Regolamento di esenzione (Obbligatoria)
- Allegato 11 - Dichiarazione attestante lo svolgimento di attività economica (Obbligatoria se pertinente)
- Allegato 12 - Affidabilità economico finanziaria con certificazione del revisore legale attestante l'entità del capitale proprio (patrimonio e riserve) (Obbligatoria se pertinente)
- Allegato 13 - Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH (verifica ex ante da parte del RdP sulla base di quanto previsto nell'Appendice 7)
- Allegato 19 - Dichiarazione assenza pendenze da recuperi relativamente al POR FESR MARCHE 2014/2020
- Documentazione per la verifica dei requisiti di ammissibilità in caso di presentazione della domanda da parte di un'impresa straniera priva di unità operativa nella Regione Marche (Obbligatoria se pertinente)
- Organigramma con l'indicazione e la qualifica dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto e degli specifici ruoli da essi svolti (Obbligatoria)
- Bilanci aziendali, dichiarazione bancaria di finanziamento o copia del contratto di finanziamento bancario o quant'altro si ritenga utile ricevere dalle imprese per poter valutare la loro capacità finanziaria ai fini della realizzazione del progetto (ai sensi dell'art. 73 par 2 comma d del Reg (UE) 1060/2021) (Obbligatoria)
- Ultimo rendiconto/bilancio consuntivo approvato (Obbligatoria)
- Dichiarazione dei redditi, IRAP ed IVA (Obbligatoria)

Le dichiarazioni e gli allegati di cui sopra dovranno essere rilasciati dall'impresa o fondazione o associazione che partecipano al bando, in caso di raggruppamenti di imprese gli allegati di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese del partenariato, ad eccezione della scheda tecnica che viene presentata e caricata, unitamente a tutta la suddetta documentazione, dall'impresa capofila. Si fa inoltre presente che, sebbene ogni impresa che fa parte dell'aggregazione deve produrre la documentazione e rendicontazione, sarà esclusivamente cura dell'impresa capofila collezionare, raccogliere e caricare tutta la documentazione delle imprese aderenti alla rete.

Sempre per i raggruppamenti di imprese si dovrà inoltre allegare alla domanda:

1. Dichiarazione di intenti alla costituzione della RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI, redatta in forma di scrittura privata firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto (obbligatorio in caso di costituendo raggruppamento);
2. Oppure copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e/o del contratto integrativo della RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI (obbligatorio in caso di raggruppamento già costituito precedentemente alla presentazione della domanda);
3. Eventuale copia conforme all'originale della convenzione redatta in forma di scrittura privata che regola i rapporti tra il RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI e i soggetti terzi (Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza pubblici o privati, nonché di ITS e/o Enti pubblici e imprese culturali creative e del terziario avanzato (schema libero, da allegare in PDF sul SIGEF) (Obbligatoria se pertinente).

In caso di concessione dei benefici, la RETE-CONTRATTO/RTI/ATS/ATI, ancora da costituire, dovrà essere costituita e formalizzata, nonché trasmessa, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF indicativamente entro e non oltre l'invio della comunicazione di accettazione degli esiti istruttori.

Il beneficiario, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare, tramite procedura informatica prevista dal SIGEF, agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di finanziamento.

Per quanto concerne il formato della documentazione da trasmettere si rimanda a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i..

4.5 Documentazione incompleta e integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire nuovi dati, informazioni, documentazione per la prosecuzione della verifica, al richiedente è inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti, dati, informazioni da integrare.

La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche concernenti il contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

La documentazione integrativa dovrà pervenire entro 10 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della nota di richiesta. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base della documentazione in possesso e, in caso di carenza grave, verrà decretata l'inammissibilità della domanda.

La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa e/o della scadenza del termine per la ricezione della stessa.

5 Istruttoria, criteri e modalità di valutazione

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa a graduatoria.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore beni e Attività Culturali ai sensi della L. n. 241/90 e smi²⁰.

L'iter procedimentale per gli avvisi che prevedono la concessione di finanziamenti tramite procedure valutative a graduatoria, ad eccezione delle domande rientranti nella riserva dei borghi alle quali è dedicato il paragrafo 5.1.1, si articola nelle seguenti fasi:

1. Istruttoria di ammissibilità: in questa fase si procede alla verifica, tramite apposita check list, dell'insussistenza delle cause di inammissibilità della domanda, vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione, tenendo conto dei criteri di ammissibilità elencati al precedente paragrafo 2.
2. Valutazione: i progetti ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base ai criteri di selezione riportati nel bando e, per i progetti con parità di punteggio, verranno applicati i criteri di priorità/premialità elencati al successivo paragrafo 5.2.
3. Formazione della graduatoria: sulla base delle risultanze della fase precedente viene stilata la graduatoria delle domande ammissibili, finanziabili e non ammissibili. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto all'attuazione dell'intervento del PR e indicato nella relativa scheda MAPO.

La graduatoria distingue tra domande:

- ammesse e finanziate;
- ammesse, ma non finanziate per carenza di fondi;
- non ammesse all'aiuto per mancato raggiungimento dei limiti minimi di punteggio, ove tali limiti sono stati previsti.

²⁰ L'avvio del procedimento di istruttoria decorre dal giorno successivo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento. Compatibilmente con il numero di domande pervenute, l'istruttoria si concluderà di norma entro il 90° giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda e compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili verrà adottato il decreto di approvazione della graduatoria/del progetto e di concessione del contributo.

Il Settore Beni e Attività Culturali, espletata la valutazione dei progetti, in base ai punteggi assegnati, e subordinatamente al risultato dell'interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, predispone la graduatoria finale e definisce per ogni progetto la spesa ammessa e le agevolazioni spettanti, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile.

Verranno redatte due graduatorie una per progetti singoli e l'altra per i progetti di rete. Gli importi saranno suddivisi tra le due graduatorie in misura del 60% a favore dei progetti di rete e del 40 % a favore dei progetti singoli in modo da garantire la copertura totale del contributo concedibile ai beneficiari. Non verranno concessi contributi parziali. Le eventuali economie saranno destinate, in ordine di graduatoria, alla copertura del primo progetto in posizione utile tra le due graduatorie redatte, dando priorità alla graduatoria in cui si sono generate maggiori economie.

Il decreto di approvazione della graduatoria verrà pubblicato nel sito www.norme.marche.it, nel sito istituzionale www.regione.marche.it e nel sito dell'AdG (www.europa.marche.it).

La Regione, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, comunica all'impresa beneficiaria gli esiti istruttori, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere non ammissibile la domanda di norma entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Per i progetti risultanti ammissibili in graduatoria, ma non finanziabili per carenza di risorse disponibili, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata - nei limiti di vigenza della stessa e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del PR - utilizzando ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili in seguito a revoche, rinunce, economie, minori spese dei progetti finanziati o riprogrammazioni del PR o del MAPO.

In caso di raggruppamenti di imprese le agevolazioni saranno concesse - per il tramite dell'impresa capofila del raggruppamento - ai soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dalle stesse.

L'intervento deve essere confermato mediante comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività, compilata sull'apposito modello e presentata, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, entro il termine ordinatorio di 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di concessione.

La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di accettazione verrà fatta d'ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

Alla comunicazione di accettazione degli esiti istruttori andranno allegati:

- Copia dell'atto costitutivo e/o contratto integrativo della RETE-CONTRATTO/RTI/ATI
- Scheda sintetica di progetto (Allegato 1)

5.1.1 Modalità di istruttorie e fasi del procedimento del plafond di risorse destinate agli interventi da realizzare per Progetto Borgo accogliente o per la strategia dei borghi di cui alla L.R. 29/2021 e ai sensi della DGR 720/2023.

Si prevedendo risorse riservate agli investimenti delle imprese ubicate nei Comuni in cui ricadono i Borghi di cui all'elenco dell'art. 3 della L.R. 29/2021 ultimo approvato.

Le imprese in forma singola o associata, ai sensi della DGR n. 720 del 30/05/2023, non direttamente ammesse in esito al primo finanziamento della graduatoria approvata, ma che abbiano presentato progetti ammissibili e coerenti con il progetto borgo accogliente, e in particolare con i progetti presentati dai Comuni riconosciuti come 'borghi accoglienti', potranno essere ammesse, tramite scorrimento, al fondo riservato previa verifica della sede dell'investimento.

Qualora nel fondo riserva si generassero economie non allocabili a seguito di copertura totale delle domande presentate da soggetti ubicati nei borghi di cui all'elenco dell'art. 3 della L.R. 29/2021 ultimo approvato, tali economie verranno destinate al finanziamento dei soggetti in posizione utile della graduatoria approvata non ancora finanziati.

Per accedere alla riserva di cui al presente articolo:

- in caso di progetto presentato in forma singola, il beneficiario dovrà avere sede legale/operativa in uno dei Comuni in cui ricadono i Borghi di cui all'elenco dell'art. 3 della L.R. 29/2021 ultimo approvato, o si impegna a stabilirla entro la data del primo pagamento del contributo;
- in caso di progetto presentato in forma associata, il Capofila dovrà avere sede legale/operativa in uno dei Comuni in cui ricadono i Borghi di cui all'elenco dell'art. 3 della L.R. 29/2021 ultimo approvato, o si impegna a stabilirla entro la data del primo pagamento del contributo.

5.2 Criteri di valutazione

I progetti giudicati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati sulla base dei **criteri di valutazione** previsti nell'Appendice 3, che fanno riferimento alle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (PR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) – 2021-2027 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 22.02.23 ss.mm.ii.; per l'attività di valutazione, il Settore potrà avvalersi di esperti esterni all'amministrazione regionale, iscritti all'Albo della Regione Marche o all'Albo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La valutazione degli esperti potrà realizzarsi nell'ambito di una Commissione di valutazione ad hoc istituita, composta, oltre che dai suddetti esperti, da funzionari regionali nominata con decreto del Dirigente del Settore "Beni ed Attività Culturali" successivo alla pubblicazione del presente Bando nel BUR della Regione Marche. Saranno ammesse a finanziamento le domande di partecipazione che raggiungeranno un punteggio totale pari o superiore a 60/100, in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di valutazione previsti nell'Appendice 3, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

MACRO-CRITERI RELATIVI ALLA QUALITÀ DEL PROGETTO (PESO 40)

- Qualità della proposta progettuale (fattibilità tecnica, rilevanza dei risultati attesi, grado di innovazione);
- Capacità tecnica del proponente e qualità della struttura di gestione;
- Sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
- Capacità del progetto di sviluppare e promuovere la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio identitario culturale e turistico;
- Soluzioni progettuali innovative, sostenibili con particolare riguardo al risparmio energetico;

MACRO-CRITERI RELATIVI ALL'EFFICACIA (PESO 60)

- Sviluppo di prodotti e/o servizi nuovi o sensibilmente migliorati;
- Innovatività dell'idea di business proposta e/o delle soluzioni adottate;
- Incremento del livello tecnologico dell'impresa/della filiera;
- Impatto territoriale del progetto;
- Strategie di distribuzione e prospettive di promozione del progetto e del patrimonio regionale;

In caso di parità di punteggio, i progetti verranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità in ordine di importanza:

1. Localizzazione dell'investimento in borghi sotto i 5.000 abitanti;
2. Localizzazione del progetto in area di crisi (complessa o non complessa), nelle aree del cratere o in aree interne;
3. Descrizione delle eventuali azioni per garantire l'accessibilità delle persone con disabilità.

5.3 Cause di non ammissione

Le domande di partecipazione saranno considerate non ammissibili nel caso di:

- a. domanda non inoltrata secondo le modalità procedurali stabilite dal paragrafo 4.2 del presente bando;
- b. mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.3 del presente bando;
- c. mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- d. costo ammissibile del programma inferiore al limite minimo previsto dal paragrafo 3.2 del presente bando, anche a seguito delle verifiche istruttorie;

- e. verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- f. presentazione da parte della stessa impresa di più di una domanda di partecipazione alle agevolazioni previste dal presente bando ²¹.

In ogni caso, al fine del rispetto del principio generale nazionale e comunitario di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale, la regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

6 Modalità di rendicontazione della spesa

6.1 La rendicontazione delle spese

I beneficiari sono tenuti ad immettere nel sistema informativo regionale SIGEF, all'indirizzo <https://sigef.regione.marche.it>, la documentazione giustificativa della spesa e dei relativi pagamenti.

Nel caso di rendicontazione a saldo, questa deve essere caricata nel suddetto sistema **non oltre 60 giorni solari dal termine finale della spesa**.

I beneficiari, ai fini della liquidazione delle tranches di contributo, sono tenuti a formalizzare all'Amministrazione Regionale la domanda di rimborso.

Il pagamento delle spese da parte del beneficiario può avvenire unicamente con le seguenti modalità:

- bonifico bancario o postale;
- assegno bancario;
- carta di credito aziendale;
- altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Sono esclusi i pagamenti in contanti e i pagamenti in criptovaluta (salvo successive regolamentazioni a livello nazionale e/o europeo che ne disciplinino specificatamente l'introduzione)

La documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento è la seguente:

- estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario e da cui si evince il dettaglio del fornitore;
- estratto conto della carta di credito aziendale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario e da cui si evince il dettaglio del fornitore;
- quietanza dell'istituto bancario cassiere e/o tesoriere nel caso di mandati di pagamento;
- documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. mod. F24) nel caso di spese per il personale;
- dichiarazione IVA periodica (trimestrale o mensile a seconda del regime IVA a cui il beneficiario è assoggettato) e mod. F24 del relativo periodo d'imposta nel caso di IVA recuperabile.

Per la rendicontazione delle spese che riguardano il personale non dovrà essere fornita alcuna documentazione giustificativa perché si adotta l'opzione semplificata in materia di costi come previsto ai sensi dell'art. 55 par. 1 del Reg. (UE) 1060/2021, prevedendo il tasso forfettario del 20% **dei costi diretti dell'operazione**. **A giustificazione di tali spese dovrà essere caricata sul Sigef esclusivamente l'Autodichiarazione sull'utilizzo delle opzioni di costo semplificate.** (Allegato 16)

²¹ Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda in una delle due categorie: singole o reti. Nel caso in cui lo stesso beneficiario sia presente in due o più domande, a prescindere dalla tipologia verrà presa in considerazione solo la prima domanda pervenuta nel sistema informativo. Nel caso in cui un beneficiario presenti domanda nella categoria singole, lo stesso non potrà essere incluso in un'aggregazione presentata nella categoria "reti".

6.2 Monitoraggio e gestione dei flussi di dati

Ai fini del rispetto dell'art. 42 del Reg. (UE) 1060/2021, il beneficiario è tenuto a fornire, tramite il sistema informativo, le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza ed il costante aggiornamento dei dati in relazione all'operazione di competenza.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi collegati a questa misura, gli indicatori sono i seguenti:

- RCO01 – Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (unità di misura – Numero imprese)
- RCO02 – Imprese sostenute mediante sovvenzioni (unità di misura – Numero imprese)

I due indicatori conteggiano il numero delle imprese beneficiarie, ad esempio: 1 in caso di impresa singola, 3 in caso di aggregazione di 3 imprese, non vengono conteggiati eventuali altri organismi, centri di ricerca, ecc.

Per garantire un corretto monitoraggio e gestione dei flussi di dati, ogni beneficiario è tenuto a fare riferimento ai documenti reperibili nella sezione "[monitoraggio](#)" del sito istituzionale.

6.3 Modalità di erogazione dell'aiuto

Il contributo viene liquidato fino ad un massimo di tre tranches comprensive dell'eventuale anticipazione, del primo (SAL) e del secondo (SALDO) stato di avanzamento lavori, a fronte del positivo esame della rendicontazione delle spese sostenute e rendicontate. Le imprese beneficiarie (il capofila in caso di aggregazione) dovranno inviare, entro i termini e le modalità di seguito indicate:

- eventuale richiesta di anticipo pari al 40% del contributo concesso, entro 90 giorni lavorativi dall'avvio del progetto (salvo richieste espressamente autorizzate dal RdP) previa stipula di apposita garanzia fideiussoria come indicato paragrafo 6.5;
- richiesta di SAL previa verifica della rendicontazione in termini di spese effettivamente pagate dal beneficiario e debitamente giustificate:
 - se si è richiesto l'anticipo: pari al 40% del contributo concesso, qualora il beneficiario rendiconti più del 40%, la differenza verrà comunque erogata in fase di saldo;
 - se non si è richiesto l'anticipo: dal 40% all'80% del contributo concesso;
- richiesta di saldo, pari al 20% del contributo concesso, se sono state già erogate altre tranches di contributo, previa presentazione e relativa verifica della rendicontazione finale (pari al 100% di avanzamento finanziario).

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021, "l'Autorità di Gestione garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni solari dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto."

Per i progetti presentati in forma associata i beneficiari dell'agevolazione sono le singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte. Le fatture pertanto dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato. I contributi sono liquidati all'impresa capofila in base alle spese effettivamente sostenute (pagate e quietanzate) dai soggetti beneficiari per la realizzazione del programma di investimento.

Sempre per i progetti presentati in forma associata, l'impresa capofila ha l'obbligo di trasferire, entro 10 giorni lavorativi dalla data di accredito del contributo presso la banca prescelta, le quote parti dello stesso agli altri soggetti partecipanti al programma di investimento. Al fine di consentire la relativa certificazione, tali soggetti, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dall'accredito, devono giustificare con apposita quietanza da trasmettere all'impresa capofila l'avvenuta riscossione della quota parte del contributo. Quest'ultima, nei cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento di tutte le quietanze, provvede obbligatoriamente ad inoltrarle tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF.

Si ricorda inoltre che l'impresa capofila ha il ruolo di referente con l'amministrazione regionale per conto dell'aggregazione, pertanto all'impresa capofila spettano: la raccolta della documentazione delle singole imprese aderenti alla rete, il caricamento di tale documentazione all'interno del sistema informativo, ogni comunicazione con l'amministrazione regionale, la percezione del contributo ed il trasferimento dello stesso ai partner.

Si ricorda, inoltre, che l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000)
- acquisizione del DURC regolare e vigente;
- documentazione antimafia (se pertinente);
- dichiarazione Deggendorf (cfr. Allegato 7): *di non avere procedimenti pendenti relativi al recupero disposto da una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;*
- acquisizione della dichiarazione dei beneficiari di mancata pendenza in relazione a provvedimenti di recupero di contributi precedentemente erogati dalla Regione Marche, relativamente al POR FESR MARCHE 2014/2020 qualora, per tali provvedimenti, alla data di presentazione della richiesta di liquidazione del contributo, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata sentenza definitiva (Allegato 19);
- verifica mediante visura camerale dell'avvenuta localizzazione dell'unità operativa nel territorio della Regione Marche (se non verificato prima);
- Verifica ex post del rispetto del principio DNSH in fase di erogazione del saldo finale, sulla base di quanto previsto nell'Allegato 13.

Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l'Amministrazione regionale può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.

6.3.1 Documenti da allegare alla richiesta di liquidazione del SAL intermedio e/o saldo

- a. Allegato 18 - Relazione intermedia/finale dell'intervento realizzato:
 - i. sez. A) RELAZIONE TECNICA: indicare le attività svolte, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate, le soluzioni adottate, le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;
 - ii. sez. B) RENDICONTO DELLE SPESE E DEI COSTI SOSTENUTI;
- b. Ordini di servizio (se pertinente)
- c. Allegato 5 – Dichiarazione antimafia (Obbligatoria se pertinente)
- d. Allegato 7 – Dichiarazione Deggendorf (Obbligatoria)
- e. Allegato 9 – Dichiarazione De Minimis (Obbligatoria - si ricorda che tale dichiarazione si rileva al momento della concessione, pertanto oltre a essere presentata in allegato alla domanda dovrà essere reiterata anche al momento della concessione del contributo, anche nel caso di scorrimenti della graduatoria)
- f. Allegato 15 – Dichiarazione fatture elettroniche
- g. Allegato 16 – Dichiarazione costo semplificato (Obbligatoria)

6.4 Antimafia

Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e in-formazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati:

- se il valore dell'operazione è superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020);
- se il beneficiario è un soggetto privato, salve le deroghe previste al comma 3 dell'art. 83.

Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il beneficiario è tenuto a presentare:

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

Acquisite tali dichiarazioni, il RdP procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

La documentazione antimafia va acquisita al momento della concessione del contributo e va richiesta in sede di liquidazione qualora questa intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita precedentemente.

Si veda l'Appendice 6 sui controlli antimafia per le specifiche relative alle diverse tipologie di beneficiario.

6.5 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

È facoltà di ogni beneficiario richiedere un'anticipazione fino ad un massimo del 40% del contributo totale concesso per la realizzazione del programma di investimento. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una idonea garanzia fideiussoria di pari importo irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, **redatta secondo il modello generato al termine della procedura telematica prevista nell'apposita sezione del SIGEF.**

L'importo liquidato a titolo di anticipazione non può essere superiore al 40% del contributo concesso.

In caso di associazione d'impresе, sempre per tramite del capofila, la richiesta d'anticipo può essere avanzata anche da parte dei singoli partner della rete e l'importo liquidato a titolo di anticipazione non può essere superiore al 40% del contributo concesso sulla spesa dichiarata da ogni singolo partner.

In caso di associazioni di imprese sarà cura dell'impresa capofila caricare sul sistema informativo SIGEF la garanzia fideiussoria che ogni impresa beneficiaria del raggruppamento avrà stipulato con la banca/società/intermediario garante.

Tale garanzia deve contenere espressamente l'impegno della banca/società/intermediario garante a rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, i contributi erogati maggiorati degli interessi ai sensi dell'art. 55 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale pari alla data di fine progetto maggiorata di almeno 6 mesi, con proroga automatica semestrale per non più di 4 semestri.

Tale garanzia, di pari importo, può essere rilasciata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla legge n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa (iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (c.d. "Albo Unico")). Sono inclusi nell'elenco gli stessi Confidi vigilati.

Si raccomanda di verificare la reale iscrizione degli intermediari finanziari attraverso la consultazione dei siti:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese> (per le imprese di assicurazione)

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La garanzia fideiussoria va trasmessa in originale.

È possibile accettare l'atto notorio anziché l'atto autenticato dal notaio. Trattasi, la fideiussione, di un negozio a forma libera dove la volontà dell'obbligato viene espressa con libertà di forma anche rispetto al contratto principale garantito. Si ritiene quindi non necessaria, in quanto non obbligatoria, la forma dell'atto pubblico, o delle firme autenticate da notaio, della fideiussione in un procedimento per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche. A prova della paternità della firma di chi dispone dell'obbligazione fideiussoria, l'atto notorio va accompagnato dalla produzione di una fotocopia di un valido documento di identità della persona fisica che firma la polizza.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Marche, inoltre si considera valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

7 Controlli, varianti e revoche

7.1 Controlli

Il programma di investimento ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando può essere sottoposto a verifica amministrativa o in loco da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dal/dai soggetti beneficiari.

Il programma può altresì campionato ai fini dei controlli svolti dall'Autorità di Audit.

Sono infine possibili ulteriori verifiche da parte di altri organi competenti (Commissione europea, Guardia di Finanza ecc.).

Nell'Appendice 5 si riporta l'indicazione dei principali controlli che verranno effettuati dalle strutture regionali competenti.

Gli uffici chiederanno validità alla Direzione Generale.

7.2 Varianti di progetto

7.2.1 Variazioni in corso di esecuzione del progetto

Il progetto va realizzato in conformità a quello approvato e ammesso al finanziamento da parte dell'Amministrazione regionale.

Sono tuttavia possibili le seguenti variazioni non sostanziali, da comunicare ma che non necessitano di una espressa autorizzazione:

- variazioni per ogni singola tipologia di spesa (es. spese per acquisizione strumentazione, attrezzature, sviluppo di sistemi informatici, etc.) fino ad uno scostamento non superiore al 10% dell'importo ammesso, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal bando, fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto e ad eccezione della quota forfettaria della spesa di personale;
- sostituzione di taluno dei beni/fornitori previsti nel progetto con altri beni/fornitori simili e/o equivalenti;

Il beneficiario è tenuto a informare tempestivamente il responsabile del procedimento, tramite specifica funzionalità del sistema informativo, e domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte dal responsabile di procedimento delle eventuali variazioni che si rendessero necessarie, fornendo la relativa motivazione e documentazione in corso di realizzazione del Progetto e prima del termine dello stesso.

La documentazione dovrà comprendere una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da

professionista abilitato; un quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante.

Le proposte di variazioni sostanziali, e che comportano scostamenti superiori al limite del 10% di cui sopra, devono invece essere adeguatamente motivate ed inoltrate tramite la funzionalità prevista sul SIGEF almeno 30 gg. lavorativi prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del progetto. Per ogni progetto è ammessa un'unica proposta di variazione non ordinaria del progetto ammesso.

La struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario l'esito della valutazione entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso". Le variazioni realizzate in assenza di preventiva autorizzazione della Regione Marche non saranno ammesse.

La richiesta di variante dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso.

Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa maggiore del 40% a prescindere dalle eventuali variazioni approvate in corso d'opera o nel caso in cui il totale delle spese ammissibili risulti inferiore al limite minimo previsto dal bando si procederà alla revoca del contributo. Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

Allorché a seguito dell'interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) il de minimis risultasse "incapiente", è facoltà del beneficiario modificare il regime di aiuto prescelto in fase di presentazione della domanda, inoltrando la richiesta di variazione tramite la funzionalità prevista sul SIGEF almeno 30 gg. lavorativi prima della scadenza dei termini previsti dal presente bando per l'approvazione del decreto di concessione del contributo. La data di avvio del progetto dovrà essere comunicata in sede di accettazione del contributo

Eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni, conferimenti di azienda, etc.²²) che dovessero intervenire in fase di accettazione della domanda o in corso di esecuzione del progetto devono essere tempestivamente comunicate, con le stesse modalità di cui sopra, al responsabile del procedimento

L'Amministrazione Regionale decide, entro 30 gg. lavorativi, sull'ammissibilità di tali variazioni. In particolare, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere le spese concernenti le variazioni del progetto, fermo restando il contributo massimo concesso e purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo di cui al paragrafo 7.6.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate. A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria.

Si ricorda che in caso di progetti consistenti in appalti di lavori, servizi e forniture le modalità di effettuazione delle varianti debbono rispettare quanto disciplinato dal Codice dei contratti.

7.2.2 Variazioni successive alla liquidazione del contributo

Le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie nel periodo dei tre/cinque anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale purché siano conformi al vincolo di stabilità (cfr. paragrafo 8.3 sugli "obblighi connessi alla stabilità delle operazioni") e siano

²² Il subentro nella titolarità è riservato a casi eccezionali, debitamente motivati (es: gravi dissesti finanziari, trasformazione della ragione sociale, ecc.) e alle seguenti condizioni:

- il subentro non deve modificare le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
- il subentrante deve realizzare gli investimenti in luogo del cedente e rispettare tutte le condizioni e gli impegni previsti nel bando, ivi compresi quelli relativi al vincolo di stabilità dell'operazione;
- il subentrante dev'essere in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici);
- stipula di un'appendice di subentro della polizza fideiussoria, nei casi di anticipazione erogata a favore del cedente.

coerenti con gli obiettivi dell'investimento cofinanziato originariamente. In tal caso i beni acquisiti in sostituzione non potranno essere cofinanziati e non devono aver ricevuto un altro finanziamento.

Le eventuali variazioni soggettive (es. subentri, fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei tre/cinque anni dalla conclusione dell'operazione devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal [Reg. \(UE\) 1060/2021 art. 65 sulla stabilità delle operazioni](#).

7.2.3 Variazioni del beneficiario

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

Le operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione, ecc.) che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni o in corso di esecuzione del progetto devono essere tempestivamente comunicate, tramite SIGEF.

L'Amministrazione Regionale decide, entro 30 gg. lavorativi, sull'ammissibilità di tale operazione sulla base della sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando in capo al nuovo soggetto subentrante e purché non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato. A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa necessaria. L'accoglimento delle modifiche di cui al presente punto non va interpretato con la regola del "silenzioassenso".

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui ad esercitare l'attività e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrato sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'evento e secondo le modalità sopra descritte.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti e/o qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Per procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le eventuali variazioni soggettive (es. fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei cinque anni dalla conclusione dell'operazione debbono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal vincolo di stabilità di cui all'art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021 e del paragrafo 8.3 del presente Bando.

7.2.4 Variazioni della composizione del partenariato

Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d'azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

Qualora uno dei partner esca dall'aggregazione, i partner rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente nel rispetto della soglia minima di cui al paragrafo 2.1, fornendo alla Regione Marche una descrizione dettagliata delle stesse e della nuova ripartizione delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati a fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute ma non rendicontate dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a. devono essere motivate e richieste dalla capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;
- b. devono essere inoltrate tramite SIGEF, al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto. La struttura competente comunica formalmente alla capofila l'esito della valutazione entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta di variazione. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso".

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'atto costitutivo/integrativo del RTI o della Rete-Contratto.

7.3 Proroghe

Il beneficiario è tenuto a limitare il più possibile il ricorso ad istanze di proroga.

L'istanza di proroga, debitamente motivata, deve essere presentata, tramite funzionalità del sistema informativo (fino all'implementazione della funzione tramite PEC), almeno 20 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto medesimo.

La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, **fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità delle spese previsto dalla normativa di riferimento.**

La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni lavorativi non manifesti parere contrario.

In caso di positivo accoglimento il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante.

Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

7.4 Sospensioni

Nel caso di **un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo** che determini una interruzione nell'attuazione del progetto, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare, tramite Sistema informativo alla Struttura regionale competente, apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all'Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato: in particolare, entro il 30 ottobre di ogni anno e fino alla data di adozione della decisione giuridica o amministrativa finale, il beneficiario deve fornire un'informativa dettagliata sullo stato di avanzamento del procedimento giudiziario o sul ricorso amministrativo richiamato fino alla risoluzione dello stesso.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione.

7.5 Rinuncia

La rinuncia, parziale o totale, degli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, a partire dalla data di presentazione della domanda e durante tutto il periodo d'impegno.

L'impresa deve comunicare, tramite funzionalità del Sistema Informativo, al responsabile del procedimento entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo.

7.6 Revoche e procedimento di revoca

I contributi concessi sono revocati dalla Regione Marche nei seguenti casi:

- Mancato invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma inizio attività entro i termini e le modalità previsti dal bando;
- Mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del progetto, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- Parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo stabilito o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta oltre il 40% della spesa ammessa a contributo; la riduzione della spesa può essere accettata fino al 40% purché il beneficiario abbia presentato la richiesta di variante almeno 30 giorni lavorativi prima della conclusione del progetto e purché il progetto risulti concluso, funzionale e funzionante;
- Contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci;
- Mancata localizzazione nel territorio della Regione Marche della sede dell'investimento (sede legale o unità operativa) entro la data del primo pagamento del contributo, qualora richiesto in fase di bando;
- Qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di pagamento di ciascuna tranche del contributo²³;
- Violazione dell'obbligo di stabilità delle operazioni (salvo che non sia dovuta a fallimento non fraudolento) previsto art. 65 del Reg. (UE) 1060/2021²⁴.

²³ D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T- 244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH).

²⁴ Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Reg. UE 1060/2021. Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

La Regione Marche può altresì disporre la revoca dei contributi concessi:

- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria che comporti la fuoriuscita degli stessi dal range dei beneficiari;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissibilità previsti nel bando, ivi compreso il mancato adempimento al principio DNSH, ad esclusione del requisito dimensionale d'impresa²⁵.

Si rappresenta tuttavia che il verificarsi di condizioni che, in seguito alla concessione del contributo, determinino una situazione di difficoltà d'impresa ai sensi del regolamento (in particolare il sopravvenire di procedure concorsuali) non costituisce motivo di revoca.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari²⁶ l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 15 giorni lavorativi, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e all'invio dello stesso al beneficiario tramite sistema informativo. Contestualmente procederà all'eventuale recupero delle somme erogate.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni²⁷.

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull'organismo fideiussore il RdP provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'eventuale organismo fideiussore.

Si evidenzia che i casi di irregolarità saranno soggetti a specifica segnalazione all'Organismo per la Lotta Antifrode dell'Unione Europea (O.L.A.F.).

Si sottolinea la necessità che, relativamente ai tempi ed alle modalità operative da seguire per l'effettiva implementazione delle procedure di revoca e recupero, si faccia riferimento all'Allegato 4 "MANUALE PER IL TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ" del documento "Sistema di Gestione e Controllo" del FESR 2021-2027. La relativa D.G.R. n. 936 del 26 giugno 2023 è disponibile all'indirizzo: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027/FESR-21-27/Documenti-amministrativi#Sistema-di-gestione-e-controllo>

8 Obblighi del beneficiario

8.1 Obblighi in materia di visibilità e comunicazione

²⁵ Il passaggio dalla condizione di MPMI a grande impresa a seguito di processi di crescita interna o di operazioni di acquisizione e fusione effettuate dall'azienda beneficiaria stessa, non è considerato una perdita di requisito di MPMI.

²⁶ Artt. 7 ed 8 della [legge n. 241/90](#) e s.m.i.;

²⁷ Art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese).

I **beneficiari** del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di visibilità e comunicazione, previsti dall'art. 50 del [Reg. \(UE\) 1060/2021](#).

In particolare, i beneficiari del contributo sono tenuti a:

- fornire, sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con la descrizione del progetto e la menzione del sostegno finanziario ricevuto;
- **per operazioni il cui costo supera 500.000,00 EUR**: esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate;
- **per le operazioni il cui costo non supera i 500.000,00 EUR**: esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000,00 EUR, organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

I **beneficiari degli strumenti finanziari** provvedono, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni previste nei punti precedenti.

Nel portale della regione Marche, all'indirizzo <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Per-i-beneficiari/Linee-guida-per-i-beneficiari-21-27>, sono disponibili:

- le **Linee guida per la comunicazione delle operazioni per i beneficiari dei fondi FESR e FSE + 21-27**. Queste forniscono indicazioni precise sugli obblighi in materia di comunicazione e visibilità;
- il **Format per la creazione online di targhe, cartelle e poster**.

Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di **prodotti multimediali per informare il pubblico** in merito agli interventi realizzati e finanziati in ambito PR FESR.

Si richiederà inoltre ai potenziali beneficiari e ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti attraverso il portale www.europa.marche.it e le altre attività di comunicazione relative al PR FESR della regione Marche.

La Regione Marche fornisce assistenza ai beneficiari nell'attuazione degli obblighi di comunicazione scrivendo a europa@regione.marche.it, sezione "**L'esperto risponde**".

Ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del [Reg. \(UE\) 1060/2021](#), l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (art. 49 par 3, 4 e 5).

Inoltre, si ricorda che la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ha introdotto a carico di una serie di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle P.A. e dai soggetti equiparati. Pertanto, per gli adempimenti di legge i beneficiari sono tenuti a prendere visione della norma in questione, della circolare n.

2/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per chiarimenti in merito al contenuto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità e alle relative modalità di adempimento posti dall'art. 1, commi 125- 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e del parere n. 1449/2018 del Consiglio di Stato sul medesimo tema.

8.2 Obblighi connessi alla rendicontazione delle spese

Il beneficiario deve:

- rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando;
- garantire che le spese dichiarate siano **reali** e che i prodotti e i servizi siano **forniti conformemente a quanto previsto** in sede di approvazione dell'Operazione;
- dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e europee vigenti (Allegato 7);
- **conservare** i documenti probatori delle spese sostenute, che possono consistere e/o essere conservati presso la sede del Soggetto beneficiario: l'impegno della conservazione documentale giustificativa di spesa relativa all'operazione di competenza è assicurato attraverso la compilazione da parte del beneficiario di una specifica dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, nell'ambito della presentazione del saldo finale nel Sistema informativo. A titolo indicativo si riporta un esempio di testo della dichiarazione: "Il sottoscritto si obbliga a conservare i documenti giustificativi relativi all'operazione per almeno 5 anni dalla data di presentazione della documentazione inerente la rendicontazione finale alla Posizione di Funzione della regione Marche responsabile dell'intervento".
- assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di ispezione. In tali occasioni, il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, degli eventuali Organismi Intermedi e dell'Autorità di Audit, e i funzionari autorizzati dell'Unione europea;
- assicurare un sistema di **contabilità separata** o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione. Ove possibile, è, inoltre, preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al progetto per il quale è stato concesso il contributo;
- in caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull'oggetto della fattura. In deroga al punto precedente, laddove non sia possibile utilizzare un sistema di fatturazione elettronica, si provvederà ad apporre timbro con estremi del progetto o in alternativa dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le spese rendicontate non siano state e/o non saranno utilizzate per ottenere altri finanziamenti pubblici.

In merito alla corretta conservazione della documentazione di progetto si comunica quanto indicato all'art. 82 comma 1 del Reg. (UE) 1060/2021. Esso prevede che tale documentazione deve essere conservata al livello opportuno per un periodo di cinque anni²⁸ a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.

Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione.

8.3 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) 1060/2021 nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di **stabilità delle operazioni**: deve rimborsare il contributo fornito dal PR FESR 2021/2027 laddove, entro cinque anni (**tre anni** nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle MPMI, salvo disposizioni più restrittive in materia di aiuti di Stato) dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;

²⁸ Ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Reg. (UE) 1060/2021 "Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle MPMI"

- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall'Amministrazione regionale in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Se l'attività produttiva è soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione e il beneficiario non è una MPMI, il periodo si estende a 10 anni dal pagamento finale al beneficiario.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.

Ai sensi dell'art. 14, comma 16, del Reg. 651/2014 e s.m.i., nel caso di un'operazione che comporta di investimenti materiali e immateriali, il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

8.4 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione regionale

Il **beneficiario** deve:

1. comunicare l'accettazione del contributo entro 15 gg dalla comunicazione di concessione del contributo;
2. comunicare eventuali variazioni riguardanti i dati indicati in sede di presentazione della domanda;
3. dare immediata comunicazione in caso di rinuncia al contributo;
4. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni progettuali richieste di varianti e di eventuale proroga;
6. comunicare, se pertinente, all'Amministrazione regionale il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il progetto, quantificando gli indicatori fisici di realizzazione al momento di presentazione della domanda, nelle domande di rimborso, alla conclusione del progetto nonché dietro puntuale richiesta dell'Amministrazione regionale²⁹;
7. dare tempestiva comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali l'Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi; per gli enti pubblici il beneficiario deve dare comunicazione degli estremi identificativi del conto di tesoreria intestato all'ente stesso, acceso presso la Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di (capoluogo di provincia) ed utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari della tesoreria provinciale sul quale l'Amministrazione Regionale dovrà disporre i pagamenti dei contributi;
8. comunicare altri eventuali aiuti ricevuti successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente bando;
9. fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione regionale in relazione alla presente domanda di contributo;
10. comunicare alla Regione eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa ed ogni altro elemento di interesse della Regione stessa.

8.5 Rispetto della normativa

²⁹ i beneficiari facciano riferimento al "[VADEMECUM PER IL MONITORAGGIO FISICO E PROCEDURALE \(PR FESR 2021/2027 REGIONE MARCHE\)](#)"

Il beneficiario deve garantire:

- il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.)
- che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme europee e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
- nel caso in cui il beneficiario sia una start up o una impresa priva di unità operativa nella Regione Marche all'atto della presentazione della domanda è obbligato ad istituire la sede legale e/o operativa entro la prima erogazione del contributo.

Inoltre, il beneficiario deve:

- rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando;

utilizzare il sistema informativo appositamente deputato alla gestione, rendicontazione, monitoraggio dei progetti finanziati a valere sul Programma FESR 2021/2027 quale sistema di scambio elettronico di dati come previsto dall'art. 69 paragrafo 8 del [Reg. \(UE\) 1060/2021](#).

9 Pubblicità del bando

Il bando viene pubblicato ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale www.regione.marche.it, nella sezione amministrazione trasparente e nel BUR.

10 Disposizioni finali

10.1 Informazioni sulle fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/90

La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:

1. presentazione della domanda di partecipazione dal 08/01/2023 ore 12:00 ed entro, e non oltre, il 08/03/2023 ore 12:00
2. l'avvio del procedimento di istruttoria decorre dal giorno successivo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento; compatibilmente con il numero di domande pervenute, l'istruttoria si concluderà di norma entro il 90° giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda e compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili verrà adottato il decreto di approvazione della graduatoria/del progetto e di concessione del contributo;
3. comunicazione di concessione delle agevolazioni ai soggetti ammessi e finanziati di norma entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di approvazione della graduatoria;
4. accettazione degli esiti istruttori e del contributo concesso e conferma di inizio delle attività entro il 15° giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni;
5. termine di conclusione del programma, attestata dall'ultimo titolo di spesa, entro il 18° mese dalla data di comunicazione di concessione contributo da parte dell'ente, salvo proroghe debitamente concesse;
6. presentazione della documentazione di rendicontazione a saldo entro il 60° giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'investimento;
7. liquidazione del contributo di norma entro l'80° giorno lavorativo successivo dalla presentazione della richiesta di liquidazione, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili.

Responsabile del procedimento e del provvedimento

Emy Morelli, del Settore Beni e Attività Culturali – tel. 071.8062106, email emy.morelli@regione.marche.it

10.2 Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

10.3 Procedure di ricorso

È ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale Amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario entro 60 giorni solari dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni solari dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

10.4 Trattamento dati personali - informativa

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nel rispetto del Reg. (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati", e nel rispetto del Decreto Legislativo 101/2018 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore regionale competente presso cui l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, nonché i diritti di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679.

10.5 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del [Reg. \(UE\) 1060/2021](#), l'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando apposita funzionalità del sistema informativo, ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC utilizzando apposita funzionalità del sistema Sigef.

A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal

caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande e ne dà la massima diffusione nei siti regionali dedicati, tra cui quello dell'AdG.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

11 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia a:

- [REGOLAMENTO \(UE\) 2021/1058](#) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
- [REGOLAMENTO \(UE\) 2021/1060](#) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- [Regolamento De minimis](#)
- [Regolamento di esenzione](#)
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- [L.R. 29/2021](#) Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile
- [PR FESR Marche 2021/2027](#) (CCI 2021IT16RFPR011)
- [M.A.P.O.](#) DGR 203 del 22/02/2023

12 Appendici e Allegati

APPENDICI

APPENDICE 1 – Codici ATECO

APPENDICE 2 – Categorie di spese

APPENDICE 3 – Criteri di valutazione

APPENDICE 4 – Contenuti accordo partenariato

APPENDICE 5 – Principali controlli

APPENDICE 6 – Controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159-2011

APPENDICE 7 – Linee guida DNSH – asse 1 PR FESR Marche 2021-2027

APPENDICE 8 – Indicazioni compilazione domanda

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Scheda sintetica di progetto

ALLEGATO 2 – Dichiarazione conformità autodichiarazioni

- ALLEGATO 3 – Modello procura speciale
- ALLEGATO 4 – Dichiarazione assenza conflitto di interessi
- ALLEGATO 5 – Autodichiarazione antimafia
- ALLEGATO 6 – Dichiarazione soggetti muniti di poteri di amministrazione e direttori tecnici
- ALLEGATO 7 – Dichiarazione Deggendorf
- ALLEGATO 8 – Dichiarazione sul cumulo aiuti di stato
- ALLEGATO 9 – Dichiarazione DE MINIMIS
- ALLEGATO 10 – Dichiarazione dimensione impresa
- ALLEGATO 11 – Dichiarazione svolgimento attività economica
- ALLEGATO 12 – Dichiarazione affidabilità economico-finanziaria
- ALLEGATO 13 – Dichiarazione di conformità rispetto al principio DNSH
- ALLEGATO 14 – Polizza fideiussoria
- ALLEGATO 15 – Dichiarazione fatture elettroniche
- ALLEGATO 16 – Dichiarazione costo semplificato
- ALLEGATO 17 – Comunicazione accettazione esiti istruttori
- ALLEGATO 18 – Modulo relazione intermedia finale – con istruzioni
- ALLEGATO 19 – Dichiarazione pendenze POR FESR MARCHE 2014-2020